



Comune di Civate al Piano
PROVINCIA DI BERGAMO

REGOLAMENTO
PER IL CONFERIMENTO
DELLA CITTADINANZA ONORARIA
E DELLA CIVICA BENEMERENZA

Approvato con Deliberazione del C.C. n. 22 del 29.05.2020
Modificato con Deliberazione del C.C. n. 31 del 28.07.2022

INDICE

Art. 1 Principi e finalità	3
Art. 2 - Oggetto del Regolamento.....	3
Art. 3 - Cittadinanza onoraria.....	3
Art. 4 – Civica benemerenzza	4
Art. 5 - Iniziativa e modalità della proposta	4
Art. 6 – Esame della proposta	5
Art. 7 - Modalità di conferimento	6
Art. 8 - Cerimonia di conferimento delle onorificenze	6
Art. 9 – Revoca.....	7
Art. 10 - Registro delle Onorificenze civiche	7
Art. 11 - Oneri e spese	8
Art. 12 - Rinvio ad altre disposizioni	8
Art. 13 – Entrata in vigore.....	8

ART. 1
PRINCIPI E FINALITÀ

Il Comune di Cividate al Piano intende riconoscere e farsi interprete dei sentimenti della cittadinanza.

A tal fine il presente Regolamento istituisce e disciplina le onorificenze civiche, destinate a premiare persone, Enti e Associazioni che abbiano recato pregio alla comunità cividatese.

Le onorificenze civiche sono:

- la Cittadinanza onoraria;
- La Civica benemerenzza.

ART. 2
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina la concessione della "Cittadinanza onoraria" e della "Civica Benemerenzza".
2. Il Regolamento istituisce altresì il Registro delle Onorificenze civiche, nonché le modalità di compilazione e tenuta.

ART. 3
CITTADINANZA ONORARIA

Ai fini del presente Regolamento il termine "cittadinanza" è inteso nell'accezione di appartenenza ideale alla comunità cividatese.

La "Cittadinanza onoraria" è un'onorificenza civica conferita dal Comune di Cividate al Piano a persone fisiche viventi, non residenti in Cividate, senza differenziazione di sesso, nazionalità, etnia e religione, che rappresentano un

modello positivo per il loro impegno morale, civile, culturale, sportivo e religioso e che abbiano instaurato rapporti con il paese ed i suoi abitanti e/o favorendo la conoscenza del territorio e del suo patrimonio storico, artistico, culturale ed ambientale a livello regionale, nazionale o internazionale.

La "Cittadinanza onoraria" non influisce sulla posizione anagrafica del beneficiario, né conferisce al medesimo la pienezza dei diritti civili e politici degli altri cittadini cividatesi.

La "Cittadinanza onoraria" può altresì essere conferita agli amministratori di Enti Locali con cui il Comune di Cividate al Piano si leghi in gemellaggio o con cui instaurino stabili rapporti di contatto, collaborazione, scambio culturale, sociale, economico.

ART. 4

CIVICA BENEMERENZA

La "Civica benemerenza" è un'onorificenza conferita dal Comune di Cividate al Piano che premia l'attività di cittadine, cittadini, Enti, Associazioni ed Istituzioni cividatesi che con opere concrete nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale ed assistenziale, che con atti di coraggio ed impegno civico abbiano in qualsiasi modo giovato alla comunità cividatese promuovendone ed esaltandone l'immagine e il prestigio.

La "Civica benemerenza" può essere concessa anche alla memoria.

ART. 5

INIZIATIVA E MODALITÀ DELLA PROPOSTA

La proposta di attribuzione della "Cittadinanza onoraria" o della "Civica benemerenza" può essere avanzata dal Sindaco, dai Consiglieri comunali, dagli

Assessori, da almeno 5 cittadini residenti o da uno o più Enti, Associazioni che operano nel Comune di Cividate al Piano.

Un'Associazione o un Ente possono avanzare la proposta di attribuzione di "Civica benemerenzza" nell'interesse di:

- un'altra Associazione o Ente;
- associati o componenti di Enti differenti da quello di appartenenza;
- cittadini slegati da vincoli associativi.

Qualora si tratti di benemerenzza alla memoria, è fatta salva, invece, la possibilità per un'Associazione o un Ente di avanzare la proposta anche nell'interesse di un proprio associato e componente di un Ente.

La proposta deve essere presentata in forma scritta al Sindaco, completa di tutti i riferimenti biografici, delle motivazioni e di ogni altro elemento utile alla valutazione della proposta.

Le proposte di conferimento delle onorificenze civiche devono pervenire al Sindaco entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno.

ART. 6

ESAME DELLA PROPOSTA

La proposta di conferimento viene esaminata e valutata dalla Giunta comunale, in base ai criteri di valutazione fissati dal presente Regolamento (Art. 3 – Art. 4).

La proposta di conferimento viene trasmessa ai Capigruppo consiliari, i quali hanno facoltà di esprimere, nel termine di 3 giorni dal ricevimento, osservazioni non vincolanti.

La Giunta comunale, tenuto conto anche delle osservazioni di cui al co. 2, esprime un parere motivato, non vincolante, da inoltrare al Consiglio comunale al quale compete l'approvazione definitiva.

ART. 7
MODALITÀ DI CONFERIMENTO

La "Cittadinanza onoraria" e l'attestato di "Civica benemerenzza" sono deliberati dal Consiglio comunale. La proposta è approvata con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei componenti, nel rispetto del Regolamento del Consiglio comunale.

Il conferimento delle onorificenze è annunciato dal Sindaco o da un Suo delegato al cittadino o all'Ente insignito nel corso della seduta del Consiglio comunale successiva quella dell'approvazione di cui al comma 1. È fatta salva la possibilità per il Sindaco di individuare altra seduta idonea a seconda della calendarizzazione delle attività consiliari.

Il Responsabile del Cerimoniale cura la realizzazione di un apposito invito di partecipazione alla seduta consiliare da consegnare al cittadino insignito o ad un suo erede, all'Associazione o all'Ente insignito in persona dei rispettivi Presidenti.

La cerimonia è partecipata con opportune forme di pubblicizzazione a tutta la cittadinanza, coinvolgendo, per quanto di competenza, il Responsabile del Cerimoniale.

ART. 8
CERIMONIA DI CONFERIMENTO DELLE ONORIFICENZE

1. La cerimonia per il conferimento avviene, di norma, nell'imminenza delle festività natalizie e nel rispetto di quanto disciplinato dal Regolamento del Cerimoniale.
2. È facoltà del Comune, in occasione di particolari ricorrenze o cerimonie ufficiali, invitare a parteciparvi i cittadini onorari e benemeriti, nonché gli eredi di cittadini benemeriti alla memoria. Essi avranno diritto di prendere posto tra le autorità nel rispetto di quanto disciplinato dal Regolamento del Cerimoniale.

ART. 9

REVOCA

Incorre nella perdita dell'onorificenza l'insignito che se ne rende indegno.

La revoca del riconoscimento onorifico, di norma, potrà essere disposta se la persona insignita è ancora in vita.

È comunque fatta salva la facoltà, in casi particolari e adeguatamente motivati, di disporre la revoca del riconoscimento onorifico ancorché la persona insignita non sia più in vita.

Il provvedimento di revoca è adottato dal Consiglio comunale con le modalità della maggioranza di cui al precedente art. 6.

ART. 10

REGISTRO DELLE ONORIFICENZE CIVICHE

Per entrambe le onorificenze civiche è istituito il "Registro delle Onorificenze civiche" tenuto a cura della Segreteria del Sindaco, dove viene altresì archiviata la relativa documentazione.

L'iscrizione dei cittadini onorari e benemeriti avviene in ordine cronologico di conferimento e deve essere controfirmata dal beneficiario per accettazione.

Nell'ipotesi in cui all'art. 4, co. 2 del presente Regolamento, l'accettazione all'iscrizione del cittadino benemerito nel registro è controfirmata da un erede.

Nel Registro delle Onorificenze civiche vanno indicati i dati anagrafici dei cittadini onorari e benemeriti, gli estremi del provvedimento di conferimento dell'onorificenza, nonché gli estremi dell'eventuale provvedimento di revoca.

Nel Registro vanno altresì indicati i riferimenti biografici del cittadino onorario e benemerito, nonché le motivazioni di concessione dell'onorificenza.

E' facoltà dell'Amministrazione realizzare anche una versione digitale del Registro delle Onorificenze civiche, nonché predisporre una modalità informatica di archiviazione della documentazione.

ART. 11
ONERI E SPESE

Tutte le spese delle cerimonie previste dal presente Regolamento sono a carico del bilancio comunale, nell'ambito delle spese di rappresentanza.

ART. 12
RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

Per tutto quanto non specificatamente ed espressamente disciplinato dal presente Regolamento trovano applicazione le norme di legge vigenti in materia.

ART. 13
ENTRATA IN VIGORE

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 124 D.Lgs. n. 267/2000 e 10 delle disposizioni sulla legge in generale preliminari al Codice Civile, il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.